

## **Promemoria: uscita dall'istituzione di previdenza**

### **Disposizioni di carattere generale**

Il dipendente assicurato che cessa il rapporto di lavoro con una delle ditte affiliate alla nostra istituzione di previdenza non figura più tra gli assicurati della Cassa pensione. Dopo l'uscita dall'istituzione di previdenza la copertura previdenziale contro i rischi di decesso ed invalidità resta in vigore per un altro mese.

### **Diritti e obblighi della persona uscente**

Secondo le vigenti disposizioni legali, quando l'assicurato inizia un nuovo rapporto di lavoro la Cassa pensione deve calcolare il totale della sua prestazione d'uscita (prestazione di libero passaggio) e versare il relativo importo al nuovo istituto di previdenza.

Gli affiliati alla nostra Cassa pensione della fascia d'età 18 - 24 anni sono assicurati solo per le prestazioni di rischio, la costituzione dell'avere di vecchiaia inizia dalla fascia d'età successiva. Il diritto alla prestazione di libero passaggio, pertanto, non prende ancora effetto.

La persona uscente è tenuta a comunicare quanto prima alla Cassa pensione le coordinate da utilizzare per il trasferimento della prestazione d'uscita, inoltrando a tal scopo la polizza di versamento della nuova istituzione di previdenza.

Durante il periodo di corresponsione dell'indennità di maternità i contributi della ditta affiliata devono essere versati integralmente; ciò significa che l'uscita dalla Cassa pensione per la persona assicurata non è possibile fintantoché sussiste il diritto all'indennità di maternità (sostituzione del salario).

### **Mantenimento della copertura di previdenza**

All'entrata o al passaggio in una nuova cassa pensione, le disposizioni legali obbligano a trasferire la prestazione di libero passaggio al nuovo istituto di previdenza.

Se però l'assicurato non si affilia ad alcuna istituzione di previdenza, esiste la possibilità di mantenere la copertura previdenziale sotto un'altra forma. La prestazione d'uscita può essere versata su un conto di libero passaggio presso una banca (conto bloccato) oppure su una polizza di libero passaggio presso una compagnia assicurativa. La legge non consente però che tale prestazione sia versata in una polizza nell'ambito dei pilastri 3a o 3b.

Se il rapporto di lavoro dell'assicurato viene sciolto dal datore di lavoro dopo il compimento dei 55 anni sussiste la possibilità, su richiesta scritta dell'assicurato, di mantenere l'assicurazione al più tardi fino all'età regolamentare. I dettagli sono reperibili nel regolamento di previdenza (Art. 10a).

### **Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio**

La richiesta di versamento in contanti può essere inoltrata alla Cassa pensione se

- La richiesta di versamento in contanti può essere inoltrata alla Cassa pensione se
- la persona uscente inizia un'attività lavorativa indipendente, o
- sua prestazione d'uscita è inferiore ad un contributo annuo.

Il pagamento in contanti ha luogo solo su domanda della persona uscente. I moduli di richiesta sono ottenibili presso la nostra istituzione di previdenza.

### **Omissa notifica alla nuova istituzione di previdenza**

Se la persona assicurata omette di comunicare i dati o una parte di essi in merito al trasferimento della prestazione di libero passaggio, questa viene versata alla Fondazione istituto collettore LPP di Zurigo al più tardi dopo due anni.

Gli assicurati che lasciano l'assicurazione obbligatoria dopo il 31 luglio 2020 e dopo aver compiuto 58 anni, perché il rapporto di lavoro è stato risolto dal datore di lavoro, possono richiedere a partire dal 1. gennaio 2021 la continuazione dell'assicurazione.